

REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE DEGLI INSERIMENTI IN STRUTTURE E PERCORSI RIABILITATIVI DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE MENTALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 28/09/2017

PREMESSA:

L'obiettivo delle Linee di Indirizzo di cui alla DGRV n. 1749/2013 e del presente regolamento attuativo è la definizione delle modalità di compartecipazione alla spesa "sociale" da parte degli utenti psichiatrici in carico al Dipartimento per la Salute Mentale (DSM), con particolare riferimento ai percorsi terapeutico - riabilitativi e di assistenza per i quali, in base ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in vigore, è previsto un riparto dei costi tra sanitario e sociale.

Tali Linee di Indirizzo hanno l'intento di:

- a) Uniformare in tutte le realtà locali della Regione Veneto i criteri di ripartizione del contributo economico dell'interessato sulla quota della spesa sociale della retta;
- b) Accertare che la percentuale della quota di compartecipazione sia sostanzialmente equa, rispetto alle poliedriche situazioni locali già in essere, per gli utenti, le famiglie e le amministrazioni comunali;
- c) Precisare le limitazioni di campo e le esenzioni e decurtazioni dal calcolo delle disponibilità, che le amministrazioni comunali possono assumersi di applicare tramite la Conferenza dei Sindaci.

L'applicazione formale del presente regolamento è riconosciuta come ultimo passaggio di un processo che, rispettando i diritti e i principi dettati dal codice civile e dalla giurisprudenza in materia, riconosce tuttavia la necessità e il valore irrinunciabile della decisione partecipata in tali programmi, ciò coerentemente con gli indirizzi espressi anche dal Progetto Obiettivo Salute Mentale della Regione Veneto (POSM), il quale riconosce esplicitamente come essenziale nella stesura del progetto individualizzato la ricerca della condivisione con i pazienti, con i familiari e con la rete formale e informale.

ART. 1 – Destinatari della compartecipazione

La contribuzione alla retta riguarda i pazienti che vengono accolti, sulla base di un Progetto Terapeutico Individualizzato (PTI), in regime residenziale, in strutture socio-sanitarie del Dipartimento Interaziendale per la Salute Mentale di Verona per le quali, in base ai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) in vigore, è previsto un riparto dei costi tra sanitario e sociale.

La contribuzione alla retta viene stabilita in conformità con la valutazione dell'Unità Valutativa Multidimensionale (UVMD) del distretto socio-sanitario di pertinenza, sulla scorta della progettualità e delle indicazioni cliniche ricevute dal DSM e confermate in sede di UVMD, con la presenza del comune di residenza dell'utente e indicativamente degli altri soggetti interessati per la realizzazione di uno specifico progetto terapeutico riabilitativo a loro dedicato.

ART. 2 – Strutture Dipartimentali in cui deve essere applicata la ripartizione della spesa e delle competenze fra Aziende ULSS e l'utente

Le Strutture Dipartimentali in cui è applicata la ripartizione della spesa e delle competenze fra Aziende ULSS e l'utente sono le strutture residenziali accreditate classificate come Comunità Alloggio (di base ed estensiva) e come Gruppo Appartamento (GAP) ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto - DGRV n. 1616/2008 e successive modifiche ed integrazioni che potranno intervenire anche in riferimento ai nuovi LEA in corso di applicazione regionale in seguito al DPCM del 12 gennaio 2017.

ART. 3 – Caratteristiche dei programmi terapeutico – riabilitativi realizzati in strutture residenziali in cui è prevista la contribuzione economica da parte degli Utenti del DSM alla quota sociale della retta

1. Le caratteristiche dei programmi terapeutico – riabilitativi realizzati in strutture residenziali in cui è prevista la contribuzione economica alla quota sociale della retta sono quelle definite dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto - DGRV n. 1616/2008, ivi inclusa la durata, come da seguente tabella:

STRUTTURA RESIDENZIALE	DURATA MASSIMA
------------------------	----------------

CA: Comunità Alloggio di base	36 mesi
CAE: Comunità Alloggio Estensiva	36 mesi
GAPP: Gruppo Appartamento	24 mesi

2. Alla scadenza del programma terapeutico - riabilitativo così come stabilito in sede di UVMD e comunque di durata non superiore a quella stabilita dalla citata DGR n. 1616/2008 e successive modifiche, l'eventuale prosecuzione del programma terapeutico - riabilitativo va ridefinita in sede di UVMD.
3. Resta inteso l'obbligo del coinvolgimento del Comune di residenza nella fase progettuale (condivisione del P.T.I.)

ART. 4 - Caratteristiche della ripartizione degli oneri tra Fondo Sociale e Fondo Sanitario e compartecipazione dell'utente alla spesa per la retta

1. La partecipazione alla retta sociale viene determinata facendo riferimento agli articoli di questo regolamento e al riparto degli oneri tra tariffa giornaliera di rilievo sanitario e compartecipazione sociale per giornata fissate dalla DGRV 494 del 16 aprile 2013, ossia:

Struttura di residenzialità extra ospedaliera	Tariffa giornaliera o quota di rilievo sanitario	Compartecipazione per giornata (in aggiunta alla quota sanitaria)
CA-comunità alloggio-di base	Non superiore a € 68,00	€ 31,00 Pari al 31% del costo totale di € 99,00
CA-comunità alloggio-estensiva	Non superiore a € 92,00	€ 36,00 Pari al 28% del costo totale di € 128,00
GAPP-gruppo appartamento protetto	Non superiore a € 38,00	€ 22,00 Pari al 37% del costo totale di € 60,00

In nessun caso la compartecipazione può eccedere il costo della quota sociale della struttura nel quale l'utente è ospitato né essa può essere estesa oltre il tempo per cui è stato in UVMD programmato e concordato l'intervento terapeutico - riabilitativo che, per il raggiungimento degli specifici obiettivi, prevedeva l'utilizzo della struttura di accoglienza per l'utente.

Nel caso di giornate di assenza dalla struttura il paziente è tenuto al pagamento della quota sociale LEA in proporzione alla retta e alla sua eventuale riduzione o sospensione. Salvo specifici regolamenti della struttura

ospitante, viene applicata la regola che nelle prime tre giornate di assenza, l'ospite, sarà tenuto a pagare il 100% della sua quota parte, dal terzo giorno la quota sociale si ridurrà del 25%.

ART. 5 – Modalità di versamento della quota sociale della retta di accoglienza

Il versamento della quota sociale della retta all'ente gestore della struttura in cui il soggetto è accolto spetta direttamente al soggetto, o indirettamente tramite delega a terzi, salvo diverse indicazioni da UVMD.

Nel caso che il soggetto dichiari la – o sopraggiunga alla – non sostenibilità parziale o totale della quota sociale giornaliera della retta, l'ente gestore della struttura in cui è accolto (colui che emette le fatture di spesa sanitaria e sociale) segnalerà alla Direzione Servizi Sociali del Comune di residenza dell'assistito e alla Direzione del Distretto Sanitario della ASL di riferimento la problematica del mancato versamento della quota sociale rilevato o segnalato dall'ospite.

Il Comune di residenza (ossia il comune di residenza dell'assistito al momento dell'inserimento in una delle strutture oggetto del presente regolamento), direttamente o tramite un fondo solidarietà per la salute mentale, eroga la parte di quota sociale priva di copertura del loro cittadino, riservandosi il recupero della spesa sostenuta in vece del loro cittadino, se concorreranno le condizioni di recupero, in conformità alle leggi in materia.

L'integrazione alla quota sociale è oggetto di verifica durante l'UVMD, analogamente a quanto oggi avviene per altri inserimenti in strutture e l'UVMD approva un piano di copertura, parziale o integrale, del pagamento della quota sociale della retta dell'utente, definendo i tempi di copertura della spesa.

Art. 6 – Misura e limiti dell'intervento integrativo

La misura dell'intervento economico integrativo è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale della struttura residenziale presso cui è inserita la persona assistita, fino al valore soglia fissato dalle DGRV 494 e 1794/2013 e s.m.i., e la quota di compartecipazione posta a carico dell'utente - determinata in base ai commi successivi.

1. Al fine di riservare le risorse disponibili dell'Ente competente ai casi di maggior bisogno, la misura dell'intervento economico è stabilita come differenza tra il valore della retta alberghiera della struttura residenziale a ciclo continuativo presso cui è inserita la persona assistita e la quota di compartecipazione dell'utente così come di seguito quantificata:
 - a. la quota giornaliera a carico dell'utente è determinata dalla somma della quota fissa e della quota variabile. La quota variabile corrisponde a una percentuale della retta, calcolata in base all'ISEE - del beneficiario ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 del DPCM 159/2013 per i soggetti rientranti nella definizione di disabilità e non autosufficienza di cui all'allegato 3 del medesimo DPCM, e sull'ISEE ordinario per tutti gli altri soggetti - rapportato alla retta stessa e tenuto conto della relativa scala di equivalenza. La quota fissa è corrispondente alla somma percepita in funzione dei livelli di disabilità / non autosufficienza ai sensi dell'allegato 3 al DPCM n. 159/2013.
 - b. a partire da un "patrimonio disponibile minimo" stabilito dall'Amministrazione Comunale - o dal Comitato dei sindaci dei distretti 1 e 2 per le attività delegate all'AULSS 9 Scaligera dagli stessi comuni - il contributo diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi per i nuclei familiari titolari di un "patrimonio disponibile massimo" stabilito dall'Amministrazione Comunale - o dal Comitato dei sindaci dei distretti 1 e 2 per le attività delegate all'AULSS 9 Scaligera dagli stessi comuni - tenuto conto della composizione del nucleo familiare misurata attraverso la scala di equivalenza. Pertanto i nuclei familiari con un patrimonio disponibile superiore al limite massimo saranno esclusi dal contributo. Per "patrimonio disponibile" ai fini del presente Regolamento si intende la somma del patrimonio mobiliare e del patrimonio immobiliare, come desumibile dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica al netto dell'eventuale mutuo residuo, con esclusione dell'abitazione principale di residenza solo se utilizzata stabilmente a tal fine dal coniuge e/o dal/dai figlio/i fiscalmente a carico.
2. Qualora dovessero rilevarsi o subentrare, nel corso dell'erogazione della prestazione, ulteriori risorse del beneficiario (arretrati inclusi), gli stessi dovranno essere utilizzati per il pagamento delle rette, fatto salvo il rimborso all'Amministrazione in misura comunque non superiore a quanto dalla stessa anticipato
3. In caso di ISEE elevati pur a fronte di una modesta liquidità mensile, sempre nell'ambito del Progetto Terapeutico Individualizzato di cui sopra, ovvero a margine, si potrà, in alternativa alla conseguente esclusione dal contributo, procedere a specifici accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato deve essere opportunamente vincolato al pagamento della retta, con conseguente titolo, in capo all'amministrazione stessa, di rivalersi eventualmente sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

4. E' fatto salvo il principio secondo cui la compartecipazione dell'utente, in assenza di patrimonio, non potrà mai essere superiore alla disponibilità reddituale netta.
5. L'entità della prestazione economica integrativa nonché la determinazione della capacità di compartecipazione del richiedente e dei familiari non componenti il nucleo viene calcolata pro-die in base alla retta alberghiera di riferimento su base giornaliera, tenuto conto di quanto previsto dal successivo comma.
6. Gli utenti inseriti nelle tipologie di strutture cui è riferito il presente regolamento, potranno trattenere in disponibilità personale, un importo forfettario (detto anche borsellino) per le piccole spese personali, nella misura corrispondente al 50% della pensione minima per i lavoratori dipendenti erogata dall'INPS, compresa la tredicesima mensilità e, tenuto conto della franchigia sulla tipologia di reddito prevista dal D.P.C.M. n. 159/2013. Le somme lasciate nella disponibilità della persona assistita devono essere utilizzate esclusivamente per tale finalità. Eventuali somme residue non utilizzate, rilevate successivamente al decesso della persona assistita, devono essere comunicate da chi ne ha esercitato la tutela legale, dagli eredi o dalla Direzione della struttura residenziale ospitante nel caso di gestione delle stesse in nome e per conto dell'utente, ai competenti Uffici onde permettere il recupero sulla contribuzione erogata dall'Ente. La misura del borsellino sarà aggiornata annualmente contestualmente all'aggiornamento della situazione reddituale dell'utente.

Art. 7 – Revisione annuale della prestazione economica

1. Il beneficiario o chi ne esercita la tutela legale o il familiare di riferimento si impegnano a produrre ai competenti uffici amministrativi incaricati, entro il mese di febbraio di ogni anno, o altra diversa data indicata in apposita comunicazione, l'aggiornamento della propria situazione reddituale mediante nuova attestazione ISEE.
2. In base a tale nuova documentazione, gli uffici incaricati provvederanno alla rideterminazione dell'intervento economico integrativo.
3. In caso di mancata o incompleta presentazione in tempo utile della documentazione di cui al precedente comma 1, l'intervento economico integrativo potrà essere interrotto e ripristinato solo a completa presentazione della documentazione.

Art.8 – Revisione straordinaria della prestazione economica

1. Nel caso in cui il beneficiario, durante il periodo di inserimento in struttura, percepisca redditi o ulteriori risorse non dichiarate in sede di domanda o di revisione o comunque sia variata la sua condizione economica, il beneficiario stesso o il tutore/curatore/amministratore di sostegno o il familiare di riferimento oppure la Direzione della struttura residenziale sono tenuti a comunicare tempestivamente la variazione della condizione economica. Tale comunicazione potrà comportare una revisione dell'intervento economico integrativo.

Art. 9 – Controlli

1. Gli Uffici incaricati effettuano controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate e a quant'altro previsto dal presente Regolamento ai fini della richiesta di intervento economico integrativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per gli effetti dalla stessa stabiliti.
2. I controlli possono essere di tipo formale e sostanziale, diretti ed indiretti, utilizzando in primo luogo le informazioni in possesso degli uffici. I controlli potranno essere effettuati anche con ricorso a tutti i mezzi istruttori a disposizione, eventualmente con l'ausilio dei competenti Organi e Autorità, quali la Guardia di Finanza.
3. In particolare, i controlli possono riguardare la verifica delle dichiarazioni:
 - palesemente inattendibili;
 - contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del dichiarante o richiedente e/o di terzi contenuti nella domanda, nelle documentazione o nella dichiarazione ISEE;
 - illogiche rispetto al tenore di vita del richiedente e/o del nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione comunale;
 - con valore ISEE pari a zero.
4. Gli Uffici incaricati all'attività di controllo possono altresì richiedere all'interessato, in uno spirito di reciproca collaborazione, idonea documentazione che non sia reperibile presso una Pubblica Amministrazione o un Gestore di servizi pubblici, atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità, nonché acquisire ulteriori elementi conoscitivi. La mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta ovvero la sua incompletezza o inidoneità comporteranno il diniego o la revoca della prestazione agevolata.

5. Nel caso di errori materiali di modesta entità gli Uffici incaricati invitano il richiedente a presentare una dichiarazione in variazione entro un congruo termine.
6. In ogni caso, qualora all'esito delle verifiche e dei controlli suddetti, emergano elementi di non veridicità su quanto dichiarato, è garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare in un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali idonee controdeduzioni e/o documentazione atta a fornire esaustive motivazioni al fine di giustificare le difformità riscontrate. La comunicazione di contestazione e di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni si procederà a norma di legge e saranno adottate tutte le misure utili a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Art. 10 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente Regolamento, ivi compresi quelli sensibili e/o giudiziali, è garantito con l'applicazione delle norme in materia con particolare riferimento al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I dati forniti dall'utenza, oltre a quelli reperibili presso la banca dati dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso gli Uffici incaricati, al fine di determinare l'ammissione alla prestazione agevolata richiesta e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio in forma anonima.
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della quota massima di compartecipazione.
4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

Art. 11 – Competenze della Comitato dei Sindaci

1. Il Comitato dei Sindaci, con apposito provvedimento, determina i valori di patrimonio disponibile minimo e massimo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) e i successivi eventuali aggiornamenti.

Art. 12 – Costituzione e modalità di gestione del fondo comune.

1. La gestione dei servizi oggetto del presente regolamento e la relativa applicazione vengono svolti dall'Azienda AULSS 9 Scaligera su delega specifica del Comitato dei Sindaci.
2. Tale delega prevede la costituzione di un apposito fondo comune che verrà determinato annualmente in sede di Comitato dei Sindaci indicativamente sulla base della spesa sostenuta nell'anno precedente e tenendo conto dei dati in possesso per la programmazione del relativo anno.
3. Verrà determinata una quota procapite per la quale ogni Comune aderente parteciperà nella misura del numero di cittadini residente alla data del 31/12 dell'esercizio precedente salvo conguaglio.
4. Al fondo comune farà capo anche la spesa relativa al personale necessario per la gestione delle attività collegate nella misura determinata annualmente dal Comitato dei Sindaci.
5. Resta inteso che le spese per eventuali contenziosi per gli utenti del proprio territorio, faranno capo ai rispettivi comuni di residenza.
6. Un apposito tavolo composto da rappresentanti dei comuni, dell'azienda AULSS 9 Scaligera si occuperà del monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento e della verifica complessiva del servizio.

Art. 13 – Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'approvazione da parte del Consiglio Comunale, salvo diversa disposizione normativa.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti.